



COMUNE DI MERGO

Provincia di Ancona

60030 MERGO Piazza G. Leopardi, 23 – Tel. 0731.814820 – Fax 0731.812241

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.12 del Reg. Data 26-04-2016

Oggetto: RICONFERMA ALIQUOTE TASI 2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 18:50, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

=====

Cola Antonio	P	MAGINI ORIETTA	P
CORINALDESI GIUSEPPE	P	MARZOLI DIEGO	P
TACCONI STEFANO	P	SPUGNI GIOVANNI	P
FURLANETTO DIEGO	P	GIACCAGLIA STEFANO	P
BARATTINI MARCO	P	SECCHIAROLI LARA	P
CORINALDESI PAOLO	P		

=====

Assegnati n. 11

Presenti n. 11

In carica n.11

Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Cola Antonio nella sua qualità di SINDACO;

- Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Tramontano
- Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

CORINALDESI PAOLO
MARZOLI DIEGO
SPUGNI GIOVANNI

- La seduta é Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €42.970,49, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

Visto inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per l' applicazione dell'Imposta Unica Comunale , approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 in data 17.07.2014 e modificato con proprio atto n... nella seduta odierna ;

Richiamata la propria deliberazione n.25 in data 30.07.2015, con la quale, per l'anno di imposta 2015, è stato deciso di applicare le seguenti aliquote:

- ĩ aliquota pari **al 2,0 per mille** per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del Dl. n. 201/11) e per le fattispecie assimilate ai sensi di Legge e del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imu;
- ĩ aliquota pari al **2,0 per mille** per l' abitazione principale cat. A/1 –A/8 – A/9 e relative pertinenze
- ĩ aliquota pari **al 1,0 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del Dl. n. 201/11;
- ĩ aliquota pari **allo zero** per mille per tutti gli altri immobili;

Considerato che il gettito TASI incassato per l'anno 2015 ammonta a €46.314,88;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata- art. 1 comma 28 della Legge n.208/2015, che il comune per l'anno di imposta 2016, può unicamente confermare:

- ĩ aliquota pari al **2,0 per mille** per l' abitazione principale cat. A/1 –A/8 – A/9 e relative pertinenze
- ĩ aliquota pari **al 1,0 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del Dl. n. 201/11;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2016, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Presa visione del DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, dal Responsabile servizio finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge n.208/2015 ;

UDITI:

- L'intervento del Sindaco che, nell'illustrare la proposta oggetto di deliberazione provvede a rendere edotto il Consiglio circa le disposizioni normative vigenti in materia ed i conseguenti adeguamenti in materia di politica fiscale del Comune, cui non seguono altri interventi.

Con voti espressi nei modi e forme di legge:

Favorevoli n. 8

Contrari n. 0

Astenuti n. 3 (Giaccaglia, Secchiaroli, Spugni)

Su n. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1.Di stabilire, ai fini dell'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), le seguenti aliquote:

- aliquota pari al **2,0 per mille** per l'abitazione principale cat. A/1 –A/8 – A/9 e relative pertinenze
- aliquota pari al **1,0 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del Dl. n. 201/11;
- aliquota pari **allo zero** per mille per tutti gli altri immobili;

2. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione;

Con successiva separata votazione, legalmente espressa:

Consiglieri presenti e votanti: n. 11

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 3 (Giaccaglia, Secchiaroli, Spugni)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. n. 267/00.

il Responsabile dell'Area Competente in data 18-04-2016 esprime sull'adozione della presente Deliberazione, parere tecnico Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA COMPETENTE

Rag. Lorenzetti Antonella

il Responsabile dell'Area Finanziaria in data 18-04-2016 esprime sull'adozione della presente Deliberazione, parere tecnico contabile Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Rag. Lorenzetti Antonella

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Cola Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Rosa Tramontano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16-05-16 Approvata, e nel sito web istituzionale comunale ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. n. 69/2009

li, 16-05-16

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Rosa Tramontano

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Rosa Tramontano